



COMUNE DI CAPISTRELLO



Medaglia D'Oro al Merito Civile

Provincia dell'Aquila



ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

E

REGOLAMENTO CONCESSIONE CONTRIBUTI

Approvato con Delibera del Consiglio comunale
n. _____ del _____

Comune di Capistrello - Piazza Municipio, 67053
Telefono 0863.45841 - Fax 0863.4584222 - C.F. e P.Iva 00181790668
Sito Internet: www.comune.capistrello.aq.it
- Pec: info@pec.comune.capistrello.aq.it

TITOLO I - FINALITA' E DIFFUSIONE

Articolo 1 – Oggetto

La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura ad enti ed associazioni pubbliche e private viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della propria autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento, dall' art.12 della legge 7 agosto 1990 n° 241, dall'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n° 412, dalla legge 15/2005, dall'art.6 comma 9 DL 78/2010 convertito in legge 122/2010, dall'art.4 comma 6 del DL95/2012 convertito in legge 135/2012 e successive modificazioni, assicurando equità, imparzialità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed alla promozione del suo sviluppo.

Nel rispetto dell'art.6, comma 9 del DL 78/2010, convertito in legge n° 122/2010, sono vietate le erogazioni di contributi che si configurino come sponsorizzazioni.

Rientrano nelle materie oggetto di disciplina del presente Regolamento, i contributi finanziari, le attribuzioni di benefici economici, la concessione gratuita o a prezzo ridotto di beni mobili ed immobili e servizi comunali, la concessione di patrocini.

La concessione di patrocinio di cui al presente Regolamento, può essere disposta a favore di soggetti pubblici o privati, riconosciuti o non riconosciuti, per le attività e le iniziative che essi esplicano a favore della comunità di Capistrello.

La concessione di contributi a carattere annuale può essere disposta, in ragione dell'avvenuta presentazione di una specifica progettazione a carattere annuale, solo a favore di soggetti che risultino iscritti all'Albo di cui al titolo II.

I termini "contributi" e "benefici economici" di cui al presente Regolamento, definiscono qualsiasi erogazione disposta dal Comune, nei limiti delle proprie risorse, sotto forma di concorso finanziario, partecipazione alla spesa e vantaggio economico di cui all'art. 12 della legge 241/90 e s.m.i.

Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento i contributi erogati in base a convenzioni per i quali si fa riferimento alla disciplina contenuta nelle convenzioni stesse e al DL 95/2012 convertito in legge n° 135/2012.

E' accordata preferenza a soggetti con sede legale e/o operativa nel Comune di Capistrello.

Questo Regolamento disciplina, altresì, i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'albo delle associazioni.

Articolo 2 – Osservanza

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente Regolamento, è condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di benefici.

La conformità delle procedure e dei provvedimenti alla presente disciplina, deve risultare dagli atti adottati con espresso richiamo alle norme regolamentari.

Articolo 3 – Pubblica diffusione

Il Comune assicura la più diffusa conoscenza del presente regolamento, dell'Albo delle Associazioni e dell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui al successivo titolo II ,

anche mediante:

- a) distribuzione di copia dei suddetti atti a ciascun Consigliere comunale, alle associazioni iscritte all'Albo e tramite pubblicazione degli stessi sul sito internet del Comune;
- b) conservazione e tenuta degli stessi, presso l'Ufficio di Segreteria Comunale, dove possono essere liberamente consultati da ogni cittadino;
- c) acquisizione di informazioni e possibilità di visione presso gli uffici dell' Assessorato Cultura;

Ogni cittadino ed ogni soggetto comunque interessato può non solo consultare gli atti suddetti presso gli uffici prima citati ma può anche richiederne copia, previo pagamento dei soli costi di segreteria determinati dal Comune.

TITOLO II – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI, DEGLI ENTI E DELLE ISTITUZIONI

Articolo 4 – Finalità generali

Al fine di riconoscere, valorizzare e favorire le libere forme associative e l'azione di Enti, Istituzioni pubbliche e private che operino, senza finalità di lucro, sul territorio di Capistrello per il pubblico interesse e lo sviluppo della vita cittadina, è istituito un Albo, al quale possono essere iscritti Enti, Istituzioni pubbliche ed Associazioni con sede legale e/o operativa in Capistrello.

L'iscrizione all'Albo comporta il riconoscimento, da parte del Comune, delle caratteristiche di interesse sociale e comunale dell'Associazione, dell'Ente o dell'istituzione e il valore della stessa, ai fini della promozione della partecipazione alla vita sociale e culturale di Capistrello.

L'iscrizione all'Albo è condizione indispensabile per l'ammissibilità della richiesta di contributo annuale di cui al successivo artt.9 e 10.

Consente, inoltre, di accedere alla richiesta di contributi ed ai benefici economici di cui all'art. 10 prescindendo dalla presentazione, nella circostanza di ogni nuova richiesta di contributo, della parte dei documenti già presentati e di cui ai successivi artt. 19 e seguenti.

Articolo 5 – Sezioni dell'Albo

L'albo delle Associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) Associazioni Culturali (valorizzazione della cultura e del patrimonio storico e artistico, educazione permanente, animazione ricreativa);
- b) Associazioni Sociali (assistenza sociale e sanitaria, impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, cooperazione internazionale, Intercultura);
- c) Associazioni Sportive (attività di promozione ed animazione sportiva, formative ed educative);
- d) Associazioni Turistiche (promozione turistica, iniziative folcloristiche);
- e) Associazioni Ambientali (tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale);
- f) Associazioni di carattere vario.

Articolo 6 – Iscrizioni all'Albo

Le Associazioni di cui al precedente articolo 5, possono presentare al protocollo dell'Ente, domanda di iscrizione all'Albo, indirizzata al Sindaco, utilizzando l'allegato Mod. A, indicando il tipo di attività svolta e la sezione a cui vogliono essere iscritte, allegando :

- a) copia dello Statuto o Atto Costitutivo dell'Associazione, Ente o Istituzione, registrato a termini di legge, dal quale risulti la gratuità e la democraticità delle cariche associative, che l'associazione non opera per fini di lucro, che persegua finalità sociali e di pubblico interesse, che abbia almeno nove iscritti.
- b) nominativo del rappresentante legale o referente, indirizzo email e indirizzo della sede sociale;
- c) relazione sulle proprie attività con l'indicazione del numero degli aderenti, nonché, delle caratteristiche dell'Associazione, Ente o Istituto;
- d) copia, se ne ha possesso, del decreto di autorizzazione o di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato, oppure, di affiliazione ad organismi quali CONI, federazioni sportive o altri organismi similari;
- e) copia del codice fiscale dell'Ente o Associazione o Partita IVA, se richiesta, in base alla normativa vigente;
- f) intestazione e codice IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale (se ne ha possesso), e sede di riferimento, ovvero, indicazione della persona regolarmente abilitata alla riscossione per conto dell'Ente;
- g) eventuale ulteriore materiale informativo sulla attività dell'Ente o Associazione.

Il diniego di iscrizione può essere disposto qualora:

- a) l'attività dell'Associazione sia contraria alla Costituzione, alla Legge, allo Statuto Comunale;
- b) siano prodotti documenti falsi o incongruenti.

La cancellazione dall'Albo avviene con motivato provvedimento della Giunta Comunale allorquando vengano a mancare, per qualsivoglia ragione, gli elementi essenziali necessari per l'iscrizione o quando si verifichi il caso di manifesta indegnità ovvero qualora insorga contenzioso con l'Amministrazione.

L'aggiornamento dell'Albo delle associazioni, degli Enti e delle Istituzioni viene disposto almeno ogni biennio dalla Giunta Comunale, con la cancellazione di Associazioni che risultino non più esistenti sulla base di comunicazione da parte di soggetti abilitati dall'Associazione.

TITOLO III -CONCESSIONE DI BENEFICI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

CAPO I – PRINCIPI, CRITERI, DESTINATARI

Articolo 7 – Finalità degli interventi

Il Comune può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici, nei limiti delle risorse previste in Bilancio, a favore di enti, istituzioni, associazioni pubbliche e private, che operano per le seguenti finalità :

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) iniziative di solidarietà, di impegno civile e sociale, tutela e promozione dei diritti umani;
- c) istruzione, formazione e cultura;
- d) promozione della pratica sportiva e di attività ricreative del tempo libero;
- e) sviluppo dell'economia e dell'occupazione;
- f) tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- g) valorizzazione e conservazione dei beni artistici e storici;
- h) sviluppo turistico.

La definizione delle finalità di cui al precedente comma non preclude al Comune la possibilità di interventi di carattere straordinario, quando gli stessi siano motivati da fatti eccezionali o da esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscano, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.

L'amministrazione Comunale uniformerà le proprie deliberazioni al rispetto dei seguenti principi e dei criteri di assegnazione:

- pubblica utilità in ordine allo sviluppo sociale ed economico della comunità e della valorizzazione del territorio;
- imparzialità;
- verifica e rendicontazione puntuale sull'uso dei contributi o benefici concessi.

Articolo 8 – Destinatari

La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, benefici economici e patrocini, onerosi e non, viene disposta dalla Giunta comunale a favore di soggetti che svolgono attività a beneficio della popolazione del Comune di Capistrello come di seguito elencati:

- a) le Associazioni, Enti, istituzioni iscritti all'Albo di cui al Titolo II;
- b) associazioni ed altre forme associative che non abbiano scopo di lucro e perseguano finalità di interesse generale, sia esse dotate o non di personalità giuridica, esclusi i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria o ordini professionali.

CAPO II – CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Articolo 9 – Tipologia dei contributi

I contributi o gli interventi richiesti possono essere concessi:

1. per l'attività annuale ricorrente di Enti e Associazioni;
2. per manifestazioni, interventi, o iniziative svolte con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale;
3. per iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale avvalendosi di collaborazione.

La concessione di contributi, benefici e patrocini di cui alla Legge 241/1990 e al presente regolamento è competenza della Giunta Comunale, salvo l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del Comune (sedie, palco...), da vagliarsi caso per caso da parte del Responsabile del Servizio competente.

Articolo 10 – Contributi annuali ad Enti e associazioni

La concessione di contributi annuali è finalizzata al sostegno della normale attività sociale, ed è prevista a beneficio dei soli Enti, Associazioni e Istituzioni iscritti all'Albo di cui al Titolo II del presente Regolamento.

La domanda volta ad ottenere la concessione a sostegno dell'attività annuale ordinaria deve essere presentata al Comune con le modalità previste dall'Art. 19 del presente Regolamento.

Entro il mese di Dicembre di ogni anno, la Giunta Comunale provvede con propria deliberazione all'assegnazione dei contributi ordinari.

Il Comune si riserva di effettuare, mediante personale incaricato, tutte le verifiche, anche attraverso sopralluoghi, atte ad accertare l'effettivo svolgimento delle attività e delle manifestazioni preventivate .

Articolo 11- Patrocini

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative e progetti effettuati nell'interesse della comunità, consiste nell'informazione alla cittadinanza dell'apprezzamento e del pubblico riconoscimento del valore degli stessi da parte dell'Amministrazione Comunale e deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta Comunale.

Il patrocinio del Comune per eventi, manifestazioni e progetti specifici, può essere sia non oneroso, sia accompagnato da un contributo.

Il patrocinio deve essere perentoriamente richiesto dal soggetto organizzatore almeno 15 giorni prima della data dell'evento se non oneroso, e 30 giorni prima se accompagnato da una richiesta di contributo.

La richiesta dovrà essere inoltrata con le modalità previste dall' Art.20 del presente Regolamento.

La Giunta Comunale valuterà detta richiesta e assumerà apposito formale provvedimento.

La concessione di patrocinio non oneroso può essere accompagnata dalle seguenti facilitazioni:

- uso a titolo gratuito o a costi agevolati di spazi di proprietà comunale necessari all'iniziativa e

relativo utilizzo dei servizi ed utenze comunali attinenti;

- facilitazioni previste dalla legge per le affissioni e pubblicità.

Il patrocinio viene concesso per singole iniziative e implica l'obbligo per soggetti organizzatori di citarlo in tutte le forme di pubblicità attraverso l'uso dello stemma municipale e della dicitura "Patrocinio del Comune di Capistrello".

Le modalità d'uso dello stemma saranno disciplinate dalla Giunta Comunale con il medesimo atto di concessione.

Il Comune si riserva di effettuare, mediante personale incaricato, tutte le verifiche, anche attraverso sopralluoghi, atte ad accertare l'effettivo svolgimento della manifestazione.

Articolo 12 – Eventi organizzati dal Comune

Gli eventi che rivestano natura di interesse sociale, turistica e popolare, potranno essere organizzati dal Comune, sia in forma diretta che indiretta, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio (Enti, gruppi, associazioni).

Articolo 13 – Utilizzo di immobili, strutture e beni

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori e pertanto di tale beneficio dovrà tenersi conto nella valutazione complessiva dei contributi erogati a favore di enti ed associazioni.

Esso potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti dal Regolamento per la concessione in uso di locali comunali.

Articolo 14 – Progetti rivolti alle scuole

L'Amministrazione Comunale si riserva di esaminare, ai fini della corresponsione dei benefici di cui al presente regolamento ed in ogni momento dell'anno, progetti di alta valenza e contenuto culturale presentati da enti, associazioni e gruppi informali che abbiano quali destinatarie le scuole del territorio, da valutarsi d'intesa con le Direzioni Didattiche.

Articolo 15 – Condizioni generali che regolano gli interventi del Comune

Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra persone, Enti pubblici o privati, Associazioni, Fondazioni o Gruppi informali nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali o qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal comune contributi annuali.

Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente Regolamento, possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di immobili, impianti, strutture od attrezzature comunali.

Le spese di ospitalità, rappresentanza o simili, effettuate dagli enti predetti, sono finanziate dagli stessi nell'ambito del proprio Bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune

Articolo 16 – Misura del finanziamento comunale

L'Amministrazione comunale si riserva di contribuire alle iniziative presentate in base alle proprie disponibilità di bilancio, tenuto conto anche dell'utilizzo, da parte dei promotori, di strutture comunali eventualmente concesse in comodato, di cui al precedente art. 13.

Articolo 17 - Pubblicazione degli interventi del Comune

Gli Enti pubblici e privati, le associazioni che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il patrocinio del Comune.

Articolo 18 - Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

Il Comune, adempiendo a quanto prescritto dall'art. 26 del DL n° 33 del 14/03/2013 e s.m.i, provvede alla pubblicazione degli atti di concessione di contributi, sovvenzioni ed attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed Enti pubblici e privati.

I beneficiari di cui al presente Regolamento cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, patrocini e benefici di natura economica, saranno iscritti all'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica così come previsto dall'art. 22 della legge del 30/12/1991 n° 412 e s.m.i.

La custodia dell'Albo ed il suo aggiornamento è a cura del Servizio Finanziario- Ufficio Ragioneria.

Per ciascun soggetto iscritto all'Albo sono nello stesso indicati:

- a) cognome, nome e indirizzo di residenza, ovvero, denominazione dell'Ente, Associazione ed indirizzo della sede sociale;
- b) finalità della concessione;
- c) disposizione di legge o di regolamento, in base alla quale la concessione è stata effettuata;
- d) carattere annuale ricorrente, ovvero, speciale o straordinario della concessione;
- e) importo concesso.

Il Responsabile dell'area amministrativa adotta – anche tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale - i provvedimenti per assicurare la consultazione dell'Albo da parte di tutti i Cittadini, Enti e Associazioni con la massima facilità di accesso e visione.

Rende nota la pubblicazione dell'Albo e il diritto di accesso mediante avvisi all'Albo Pretorio e, dandone notizia sul notiziario comunale o altre pubblicazioni.

CAPO III – PROCEDURE

Articolo 19 – Modalità e documentazione richiesta per la presentazione delle domande di contributo annuale

Le istanze e le proposte per contributi annuali a sostegno delle attività sociali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate dalle associazioni od Enti iscritti all'Albo entro il mese di Settembre dell'anno precedente . * **deroga 2016 (30 Aprile)**.

Per gli Enti pubblici e privati e le Associazioni, che richiedono la concessione di un contributo finanziario per la loro attività ordinaria annuale, l'istanza deve essere presentata al protocollo dell'Ente, utilizzando l'apposito modulo Mod. B, a firma del legale rappresentante e corredata da:

- a) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- b) copia del bilancio consuntivo;
- c) relazione dell'attività svolta nell'anno in corso.

Articolo 20 - Modalità e documentazione richiesta per la presentazione delle domande per la concessione di Patrocinio

Le istanze e le proposte per la concessione di Patrocinio di cui all'Art.11 del presente Regolamento, per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate al protocollo dell'Ente, utilizzando l'apposito modulo Mod. C, a firma del legale rappresentante o referente, almeno 15 giorni prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto se l'istanza è per patrocinio non oneroso e 30 giorni prima se accompagnata da una richiesta di contributo.

Le istanze dovranno essere corredate, se trattasi di soggetto non iscritto all'Albo di cui al Titolo II, da :

- a) copia dello Statuto o dell'Atto Costitutivo se Ente o associazione, debitamente registrati a termine di legge con relazione di presentazione delle finalità perseguite e del numero degli aderenti;
- b) relazione illustrativa dell'iniziativa con l'indicazione della relativa data e luogo di svolgimento, da cui emerga il contenuto e l'importanza della stessa sotto il profilo scientifico, culturale e sociale;
- c) dichiarazione da cui risulti che l'iniziativa o l'attività non ha fini di lucro;
- d) dichiarazione se il richiedente sia o meno un soggetto passivo di imposta e presenti dichiarazione dei redditi;
- e) indicazione della persona abilitata alla riscossione, ovvero, indicazione del Codice IBAN del Conto Corrente Bancario o postale e loro sede di riferimento;
- f) eventuale materiale di informazione relativo in particolare al coinvolgimento promozionale di immagine dell'attività proposta;
- g) eventuale presenza di sponsor, finanziatori o altri patrocini;
- h) la richiesta deve prevedere la partecipazione e l'intervento dei rappresentanti delle Istituzioni.

Articolo 21 – Ulteriori adempimenti ed esenzioni dalla presentazione di documentazione

Parte della documentazione prevista dai precedenti articoli 19 e 20, potrà essere sostituita da dichiarazione che i documenti sono già stati presentati in altra occasione al Comune. In tal caso dovrà essere dichiarato che tali documenti non hanno subito variazioni.

Si considerano utilmente prodotte le domande, corredate dalla documentazione necessaria, presentate al Protocollo del Comune o spedite a mezzo raccomandata postale entro i termini sopra indicati.

Il non rispetto dei termini è ragione sufficiente per la non ammissione al contributo.

Le istanze presentate per l'ottenimento di contributi economici, dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito avente proprio rappresentante eletto nel Parlamento Nazionale, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 02/05/1974 n° 195 e dall'art. 4 della legge 18/11/1981 n°659 e s.m.i..

Articolo 22 – Criteri di Valutazione

Le istanze, trattandosi di materia ampiamente discrezionale pur nei limiti del presente Regolamento, vengono esaminate dalla Giunta Comunale, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) perseguimento di interessi di utilità sociale, realizzazione di valori di solidarietà, rilievo dell'iniziativa per la comunità, grado di partecipazione;
- b) coerenza dell'attività con le finalità che le Leggi, lo Statuto e i Regolamenti assegnano al Comune, nonché, con gli atti di indirizzo del Consiglio Comunale;
- c) finalità di valorizzazione sociale, culturale e delle tradizioni della comunità locale;
- d) carattere originale e innovativo del progetto;
- e) il concorso di altri Enti pubblici e privati e associazioni all'iniziativa;
- f) il contributo richiesto in proporzione al costo preventivo di spesa.

La Giunta Comunale fornisce i conseguenti indirizzi all'Assessore alla Cultura, quantificando anche la ripartizione del contributo tra i soggetti beneficiari, nonché i motivi per eventuali esclusioni.

Il Responsabile del Servizio, d'intesa con l'Assessore alla Cultura, predispone la determinazione di impegno di spesa e corresponsione del contributo, sulla base degli indirizzi della Giunta Comunale.

Articolo 23 – Rendiconto e liquidazione dei contributi

Per quanto attiene alla liquidazione dei contributi annuali a sostegno della normale attività sociale di Enti ed associazioni, la stessa avverrà entro il mese di Dicembre dell'anno in corso, previa presentazione di una puntuale rendicontazione.

Per la liquidazione dei contributi per patrocini onerosi, il soggetto beneficiario dovrà presentare, entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa o della manifestazione, una relazione dettagliata in ordine all'avvenuto svolgimento dell'iniziativa.

L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare, controllare nelle forme e nei modi più opportuni la regolarità delle operazioni per cui è stata fatta richiesta e concesso il contributo, si riserva, altresì, la facoltà di erogare un acconto sul contributo totale previsto, dietro semplice richiesta al Comune.

In caso di revoca per colpa accertata per anomalie o per mancata o irregolare presentazione della documentazione richiesta, i soggetti beneficiari sono tenuti a restituire il contributo percepito.

CAPO IV – NORME FINALI

Articolo 23 – Esclusioni

Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che il Comune assume per i servizi dallo stesso gestiti o che sono eseguiti per suo conto da altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento di corrispettivi per la fruizione di beni e di servizi, dalla disciplina di cui all'art. 42, lettera f, del T.U. D.lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) per le riduzioni ed esenzioni dalle tasse e tariffe di altri pubblici servizi, dalle relative leggi e dai regolamenti.

Sono altresì esclusi gli interventi di beneficenza a favore di persone fisiche svantaggiate o in stato di bisogno, per i quali si rimanda ad apposito Regolamento.

Articolo 24 – Entrata in vigore e norma finale

Il presente Regolamento entra in vigore secondo i tempi e le procedure previste dallo Statuto Comunale.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni di precedenti atti normativi del Comune regolanti la medesima materia.

Il Segretario comunale ne dispone a mezzo degli uffici comunali la pubblicazione, secondo quanto prescritto dallo Statuto e la diffusione ai soggetti previsti dall'art. 3.

